



Prot. n. 1684 del 21 APR. 2021

Al Comune di Castel Sant'Angelo

c.a. Sig. Sindaco
Luigi Taddei

pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it

e,p.c. Alla Dipendente
Roberta De Angelis
SEDE

OGGETTO: Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di E.r.p. – riscontro Vs. richiesta prot. n. 2017 del 15.04.2021.

In riscontro alla Vs. di cui in oggetto, si comunica la disponibilità della scrivente Azienda ad autorizzare la dipendente Roberta De Angelis a svolgere le funzioni di componente esperto in materia in seno alla Commissione comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di E.r.p..

Tuttavia, come di prassi avviene con tutte le altre Amministrazioni comunali del territorio provinciale interessate, occorre procedere alla sottoscrizione di una apposita convenzione che regoli l'utilizzazione del Personale Ater nella Commissione di che trattasi.

Pertanto, al fine delle determinazioni del caso, allegata alla presente, si trasmette la bozza della convenzione medesima.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali Saluti

Rieti, lì 20.04.2021

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Beccarini

CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATER ALLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI

art. 4 Reg. Reg. 2/2000

Il giorno del mese di dell'anno presso la sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Rieti (A.T.E.R.):

tra

Il Sig. nato a il in qualità di del Comune di

che interviene in esecuzione della deliberazione di Giunta del esecutiva ai sensi della legge, in seguito denominato Comune di

e

Il Dott. Stefano Beccarini nato a Rieti il 13/11/1965 in quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Rieti in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. del in seguito denominata "ATER";

PREMESSO

- Che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale 2/2000 – esecutivo della L.R. 12/1999 – presso ciascun Comune devono essere istituite specifiche commissioni per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. Avvalendosi di membri esperti in materia;
- Che la Giunta del Comune di con Deliberazione n. del ha rinnovato la suddetta commissione;
- Che il personale dell' A.T.E.R. di Rieti da sempre ha seguito per proprio compito istituzionale l'attività istruttoria ed esecutiva legata all'assegnazione di edilizia residenziale pubblica acquisendo indiscussa professionalità ed esperienza in materia;
- Che l'Azienda (già I.A.C.P. di Rieti) tramite il personale medesimo, per lungo periodo ha gestito la Segreteria delle Commissioni Assegnazione Alloggi sotto il regime della previgente L.R. 33/1987 e sino al passaggio di competenze sancito dalla L.R. 12/99 acquisendo, anche, esperienza specifica nell'ambito dei compiti propri delle commissioni di assegnazione;
- Che la L.R. 30/2002 – costitutiva delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica in forma di enti pubblici economici- prevede per le Aziende la possibilità di svolgimento di diverse attività, anche gestionali, esercitate a favore di enti locali e disciplinate da apposite convenzioni;
- Che il Comune di intende avvalersi del personale dell' A.T.E.R. affinché, presti la propria collaborazione nell'attività della Commissione Assegnazione Alloggi in virtù della specificità della preparazione e della garanzia di professionalità assicurate;

- Che il Comune di _____ e l'A.T.E.R di RIETI intendono, pertanto, stipulare una specifica convenzione per l'utilizzazione del personale dell'Azienda nella Commissione per l'Assegnazione alloggi;

Tutto ciò premesso, confermato e ratificato, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'incarico dovrà ritenersi operante per la durata di TRE anni dall'inizio dell'attività promossa dalla Commissione Comunale di Assegnazione, tempo necessario alla formazione e redazione per due volte consecutive della graduatoria di cui all'art. 6 Reg. Reg. 2/2000 e sino alla pubblicazione di queste.

In dipendenza dell'incarico conferitole l' ATER di Rieti dovrà provvedere:

- a fornire il personale richiesto e comunicare il nominativo dell'incaricato al Comune richiedente entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione;
- a mettere a disposizione della Commissione Assegnazione alloggi l'incaricato ogni qual volta ne venga richiesta la presenza per lo svolgimento delle riunioni di cui agli artt. 4-6 Reg. Reg. 2/2000 con 7 giorni di preavviso;
- a sostituire l'incaricato con altro personale esperto in caso di suo oggettivo impedimento;
- a fornire la propria collaborazione avvalendosi del personale incaricato anche tramite i diversi strumenti utilizzabili presso la Sede dell' A.T.E.R quali l'assistenza e l'informazione al pubblico.

Nel corso dello svolgimento dell'attività affidatagli l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni dell'Amministrazione Comunale ed in particolare della Commissione Assegnazione Alloggi impegnandosi ad osservare tutte le prescrizioni date ed a svolgere le attività inerenti al proprio incarico senza poter pretendere maggiori compensi e rimborsi.

L'A.T.E.R provvederà alla verifica periodica dell'attività lavorativa prestata dall'incaricato impegnandosi a sostituirlo con altro esperto in caso di accertato scarso rendimento ed a richiesta del Comune di utilizzazione.

Per la collaborazione di ciascuna unità di personale utilizzata per ciascuna seduta lavorativa, il Comune richiedente verserà all'Azienda la somma di € 100,00 quale corrispettivo dell'attività lavorativa prestata.

L'importo del corrispettivo di € 100,00 verrà ripartito dall' A.T.E.R , nel modo seguente : 50% all'Azienda e 50% riversato in busta paga al dipendente, al quale , verranno inoltre riconosciute direttamente dal Comune utilizzatore, le spese di trasferta, rimborso chilometrico e rimborso eventuali , per ciascuna partecipazione alle riunioni della commissione , inoltre, in caso di riunione svolta al di fuori dell'orario ordinario del dipendente, il Comune dovrà versare all'Ente il corrispettivo del dovuto per svolgimento di lavoro straordinario.

Il dovuto verrà corrisposto all'A.T.E.R entro tre mesi dalla cessazione dell'attività della Commissione di Assegnazione con riferimento alla data della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto ex art. 6 Reg.Reg. 2/2000.

Il Comune non assume, pertanto, alcun obbligo diretto verso il personale A.T.E.R incaricato e non è tenuto al versamento di oneri o compensi diversi da quanto pattuito nei precedenti articoli.

Resta a carico del Comune ogni azione legale eventualmente intrapresa nei confronti dell' operato della Commissione di Assegnazione e volte a tutelare la lesione di diritti e/o interessi di aspiranti assegnatari di alloggi ERP.

La presente convenzione ha la durata di TRE anni, prorogabile, a decorrere dalla data della stipula e si intenderà tacitamente rinnovata qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza.

Ogni adempimento totale o parziale delle clausole incluse nella presente convenzione comporterà la risoluzione del contratto senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata .

Letto approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale dell'A.T.E.R di Rieti

Il Sindaco